



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEONE	ALBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MIGNECO	ANDREA	Giudice
<input type="checkbox"/>	STORACI	GIUSEPPINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1804/2017  
spedito il 04/08/2017

- avverso DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. ASSENTE  
contro:  
AG. RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

AG. RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

TORNABENE MARIA  
VIA ALBERTO MARIO, 87 95129 CATANIA CT

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1804/2017

UDIENZA DEL

15/12/2017 ore 09:30

N°

100/18

PRONUNCIATA IL:

15/12/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11/1/18

Il Segretario

*Giulio*

## MOTIVAZIONE

Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 04.08.2017 (C.F. ) ricorreva contro **Riscossione Sicilia S.p.a.** – agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, chiedendo l'annullamento della comunicazione pervenutagli via PEC in data 19.07.2017 con la quale veniva rigettata l'istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo da lui avanzata ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 193/2016 convertito con legge n. 225/2016 ed accertamento del suo diritto a godere di detta agevolazione.

Deduceva che: a) in virtù di quanto stabilito dalla norma appena citata aveva inteso definire in modo agevolato i carichi tributari di cui alle cartelle di pagamento n. 298201500153000 e n. 298201600022000, avanzando in data 24.02.2017 tempestiva domanda all'Agente della Riscossione ed attendendo la comunicazione degli importi da versare in n. 5 rate; b) che *medio tempore* aveva definito il debito oggetto della seconda cartella di pagamento con l'Ente impositore, che aveva provveduto allo sgravio delle somme non più dovute; c) che aveva conseguentemente avanzato in data 21.4.2017 una seconda istanza di definizione agevolata, concernente la sola cartella di pagamento n. 298201500153000.

Era poi accaduto che, a seguito di un suo sollecito, l'Agente della Riscossione rispondeva in data 19.07.2017 che *“per quanto riguarda l'adesione del sig. [nome] [cognome] le comunico che è stata annullata perché la cartella inserita nel piano di rottamazione fa parte di un pignoramento 48 bis in corso”*.

Tanto premesso, eccepiva la illegittimità della predetta comunicazione sotto più profili.

In primo luogo lamentava la carenza di motivazione ed il difetto di forma in violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, atteso che la predetta comunicazione era sul punto del tutto lacunosa, inconferente ed elusiva.

In secondo luogo rilevava che i presupposti per l'operato rigetto erano del tutto insussistenti, atteso che nel caso di specie il concessionario, proprio in virtù dei crediti tributari portati dalle cartelle di pagamento sopra indicate, aveva illegittimamente proceduto al pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 48 bis e 72 bis DPR 602/73 in data 09.02.2017 e quindi durante il termine assegnato ai contribuenti per poter aderire alla “rottamazione dei ruoli” ai sensi della citata norma. A questo riguardo evidenziava di avere già impugnato il predetto pignoramento dinanzi il competente Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa chiedendone l'annullamento. In ogni caso, anche a voler concedere che l'agente della riscossione potesse promuovere la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi, ciò non impediva all'odierno ricorrente di avanzare legittimamente l'istanza di definizione agevolata sopra menzionata, atteso che nessuna somma era stata ancora assegnata in favore del creditore pignorante, essendo stata la procedura esecutiva tempestivamente sospesa dal G.E. a seguito della sola prova di avvenuta presentazione della istanza di rottamazione dei ruoli.

Chiedeva, infine, che nelle more del giudizio l'impugnato provvedimento fosse sospeso ex art. 47 d. lgs n. 546/92, sussistendone tutti i presupposti.

Con successiva istanza depositata l'11.09.2017 chiedeva ed otteneva la trattazione urgente del ricorso.

Costitutosi in giudizio solo in data 06.12.2017, Riscossione Sicilia S.p.a. chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che l'istanza di definizione agevolata del [nome] [cognome] era stata disattesa ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 193/2016, in quanto alla data di presentazione della relativa istanza era già in corso una procedura esecutiva di



pignoramento presso terzi che, a mente di quanto previsto dall'art. 72 bis DPR 602/73, conteneva già l'ordine al terzo di pagare direttamente al creditore procedente, con evidente confusione dei provvedimenti di pignoramento e di assegnazione.

All'udienza odierna il ricorrente rilevava la tardività della costituzione del resistente e depositava note di udienza, non avendo potuto godere dei termini per memorie di replica.

All'esito della discussione il ricorso veniva posto in decisione.

Ritiene questa Commissione che il ricorso si palesi fondato in tutti i suoi motivi. Ed invero, sicuramente da accogliere è la censura concernente la dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato che avrebbe dovuto rivestire i requisiti di forma e di sostanza, specialmente in punto di compiuta esplicitazione delle ragioni che lo sostenevano, di un provvedimento di rigetto, mentre nel caso di specie esso è stato compendiato in una laconica comunicazione, trasmessa al contribuente, ed il cui contenuto non brilla certo per chiarezza e completezza, in modo da ledere certamente il diritto di difesa del contribuente, che ha dovuto far ricorso ad elementi estranei al provvedimento per cercare di comprendere le ragioni giuridiche ad esso sottese.

Ma, anche a voler trascurare il chiaro difetto di contenuti dell'impugnata comunicazione, avverso la quale è certamente legittimo il ricorso dinanzi a questa C.T.P. per i chiari effetti pregiudizievoli che esso determina a carico del contribuente che si è visto precludere una agevolazione concessagli dal legislatore, sufficientemente chiara è comunque la illegittimità del pignoramento presso terzi notificato dall'Agente della Riscossione in data **09.02.2017**, durante il termine assegnato ai contribuenti per poter aderire alla "rottamazione dei ruoli" di cui al D.L. n. 193/2016.

Ai sensi di quanto specificatamente previsto dall'art. 6 comma 5 capoverso secondo del suddetto provvedimento legislativo "*l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati*". Il chiaro testo normativo impediva, pertanto, all'Agente della Riscossione, pendendo il termine per poter aderire alla rottamazione, di promuovere azioni esecutive nei confronti del contribuente. L'inciso che lo stesso agente "*non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate*" si riferisce evidentemente a quelle già promosse anteriormente alla decorrenza del termine per avanzare istanza di rottamazione e non già alla facoltà assegnata allo stesso din poterle promuovere in pendenza di detto termine, in quanto ciò determinerebbe l'attribuzione all'Agente della Riscossione del potere (non previsto dalla norma e comunque in contrasto con la ratio agevolativa del provvedimento legislativo) di paralizzare l'istanza di rottamazione avviando un pignoramento presso terzi in pendenza del termine per potervi aderire.

Il ricorso va pertanto accolto con annullamento del provvedimento impugnato e riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e di cui alla istanza a suo tempo avanzata.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – sezione terza, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato, dichiarando il diritto del ricorrente ad avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. n. 193/2016 in relazione alla tempestiva istanza a suo tempo depositata. Condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi € \_\_\_\_\_, oltre al rimborso del C.U. ed agli accessori di legge.

Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 15.12.2017

Il Presidente rel. 